

IL MINORE IN INVALIDITÀ CIVILE

DR. VITTORIO MARCHESOTTI

MEDICO LEGALE

ALESSANDRIA

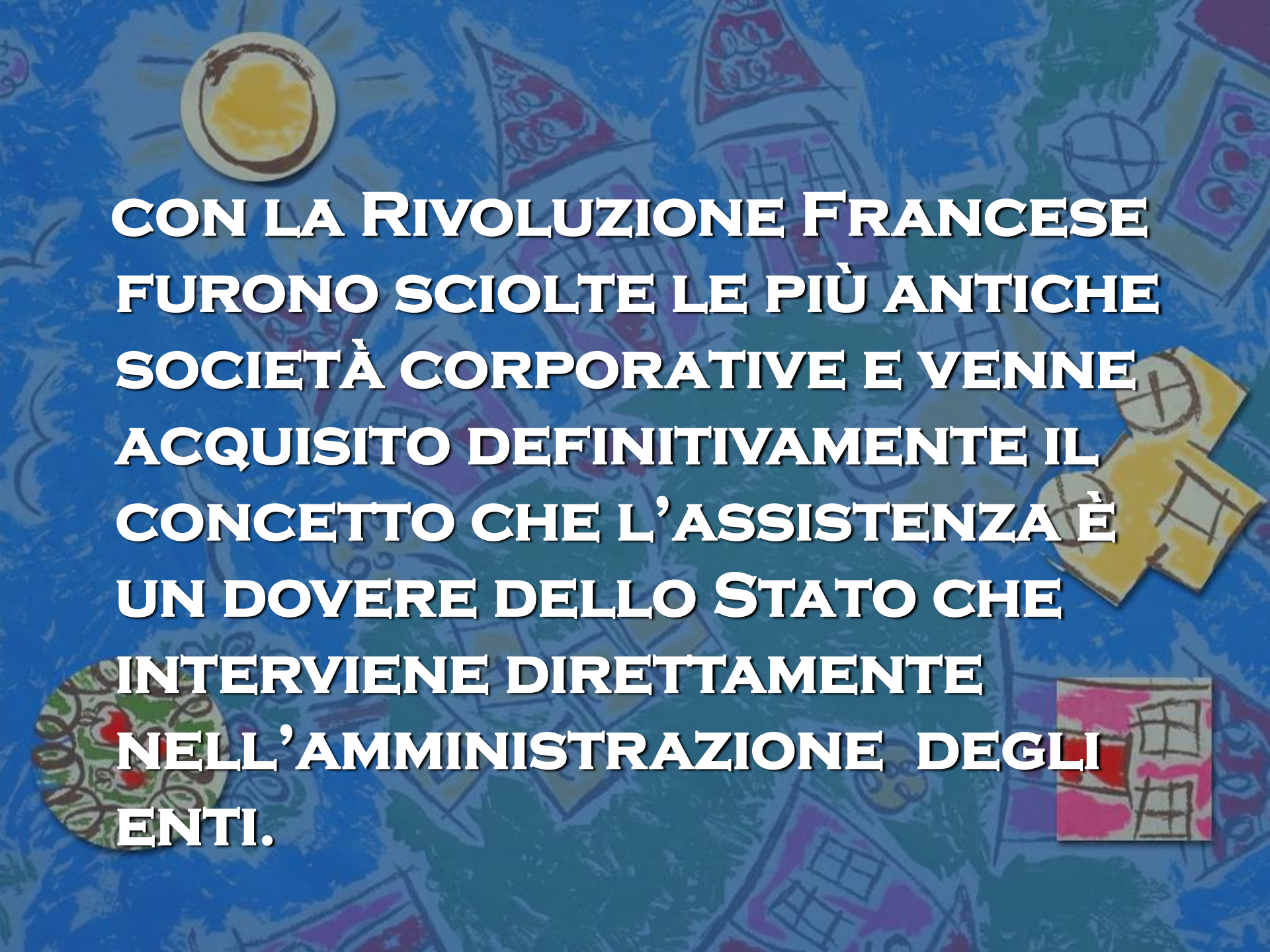
CONGRESSO FAMLI

RIMINI



ASSISTENZA SOCIALE

**INSIEME DEI SOGGETTI E DEI MEZZI
FINALIZZATI AD ASSICURARE LA
LIBERTÀ DELL'UOMO DAL BISOGNO.
PRINCIPIO SOLIDARISTICO
ATTRAVERSO CUI LA SOCIETÀ CIVILE
LIBERA UN SUO MEMBRO INABILE O
SPROVVISTO DI MEZZI DAL BISOGNO
ED E' RESA POSSIBILE
DALL'INTERVENTO FINANZIARIO
DIRETTO DELLO STATO**



**CON LA RIVOLUZIONE FRANCESE
FURONO SCIOLTE LE PIÙ ANTICHE
SOCIETÀ CORPORATIVE E VENNE
ACQUISITO DEFINITIVAMENTE IL
CONCETTO CHE L'ASSISTENZA È
UN DOVERE DELLO STATO CHE
INTERVIENE DIRETTAMENTE
NELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI
ENTI.**

LEGGE RATTAZZI 1862

**LE CONGREGAZIONI DI CARITÀ
INTERVENIVANO NEI CONFRONTI DI
DEFICIENTI FISICI E PSICHICI PER
MINORAZIONI CONGENITE O
ACQUISITE, INFERMI PER MALATTIE
CRONICHE O ACUTE E INVALIDI DEL
LAVORO. CONGREGAZIONI PRIVATE,
MA LO STATO ESERCITAVA UN
CONTROLLO SU TALI ENTI PUR
SENZA PREVEDERE ALCUN TIPO DI
FINANZIAMENTO.**



LEGGE CRISPI 1892

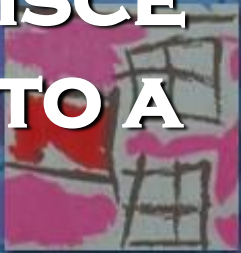
**TRASFORMA L'ASSISTENZA E LA
BENEFICENZA DA PRIVATA A PUBBLICA**



LEGGE GIOLITTI 1904



**RAFFORZA IL CONCETTO ED INSERISCE
IL TERMINE DI ASSISTENZA ACCANTO A
QUELLO BENEFICENZA**





1937

**SCIOLTE LE CONGREGAZIONI DI
CARITÀ**

E

**CREAZIONE DEGLI ENTI COMUNALI
DI ASSISTENZA (ECA) CON
ENTRATE PROPRIE E UN BILANCIO
INTEGRATO DAL MINISTERO DEGLI
INTERNI.**



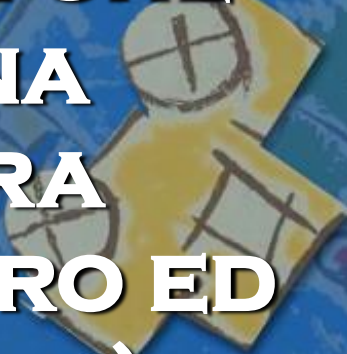
1977

ABOLITI ECA (DPR N. 616)



1962

**CONIATO IL TERMINE DI MUTILATO
ED INVALIDO CIVILE PER
DISTINGUERE QUEGLI INVALIDI CHE
NON RIENTRAVANO IN NESSUNA
DELLE CATEGORIE SINO ALLORA
ESISTENTI (INVALIDI DEL LAVORO ED
INVALIDI PER CAUSE DI SERVIZIO), E
NON BENEFICIAVANO DI ALCUN TIPO
DI ASSISTENZA SPECIFICA**



LEGGE 5 OTTOBRE 1962

N.1539

OBBLIGO DEL COLLOCAMENTO OPE LEGIS, GIÀ PREVISTO PER ALTRE CATEGORIE DI CITTADINI VENIVA RIVOLTO AD UNA NUOVA CATEGORIA QUELLA DEGLI INVALIDI CIVILI, IN PARTICOLAR MODO PER QUEI SOGGETTI CHE, NON AVENDO ANCORA COMPIUTO I 55 AA., ERANO AFFETTI DA MINORAZIONI FISICHE CHE NE RIDUCEVANO LA CAPACITÀ LAVORATIVA A MENO DI UN TERZO CON ESCLUSIONE DEGLI INVALIDI TOTALI.

LEGGE 6 GIUGNO 1966

N.625

POSTA LA DEFINIZIONE DI INVALIDO CIVILE. L'ARTICOLO N. 5 SANCIVA IL DIRITTO AD UN ASSEGNO MENSILE DA CORRISPONDERE SOLAMENTE AGLI INVALIDI TOTALI, PURCHÉ LA MINORAZIONE NON FOSSE DI NATURA PSICHICA O DIPENDENTE DA CAUSA DI GUERRA E/O DI SERVIZIO E/O DI LAVORO.

LEGGE 2 APRILE 1968

N. 482

**ULTERIORE DEFINIZIONE DI INVALIDO
CIVILE CHE REGOLA NEL DETTAGLIO LE
DEFINIZIONI E LE PROCEDURE PER IL
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO**

LEGGE 13 OTTOBRE 1969

N. 743

**ASSEGNO MENSILE PREVISTO PER I SOLI
INVALIDI TOTALI VENIVA RICONOSCIUTO
ANCHE AGLI INVALIDI PARZIALI CON UNA
RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA
SUPERIORE AI 2/3**

LEGGE 30 MARZO 1971

N.118

**INTEGRA LA PRECEDENTE
DEFINIZIONE CONSIDERANDO
INVALIDI CIVILI ANCHE I MINORATI
PSICHICI CON UNA RIDUZIONE
PERMANENTE DELLA CAPACITÀ
LAVORATIVA NON INFERIORE AD 1/3
O SE MINORE DI ANNI 18 CHE
ABBIANO DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A
SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI
PROPRIE DELL'ETÀ.**



**PER I SOLI MINORI DI ANNI 18
RICONOSCIUTI NON DEAMBULANTI
DALLE COMMISSIONI SANITARIE ERA
PREVISTO L'ASSEGNO DI
ACCOMPAGNAMENTO (ART. 17)
PURCHÉ NON RICOVERATI A TEMPO
PIENO.**



**PRESTAZIONE NON SOGGETTA A
VINCOLI REDDITUALI.**



FINALITA' ASSEGNO

SOPPERIRE ALLE NECESSITÀ DEI MINORI NON AUTOSUFFICIENTI DI FREQUENTARE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO E CORSI DI ADDESTRAMENTO O CENTRI AMBULATORIALI PER IL RECUPERO. TALE NORMATIVA SI INSERIVA IN UN CONTESTO NORMATIVO IN CUI ANCORA L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO NON ERA PREVISTA PER I MINORI DI ANNI 18

LEGGE 11 FEBBRAIO 1980 N.18

**INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
PER GLI INVALIDI CIVILI TOTALMENTE
INABILI PER AFFEZIONI FISICHE O
PSICHICHE , NONCHÉ AI MINORI
INVALIDI CHE SIANO IMPOSSIBILITATI
A DEAMBULARE SENZA L'AIUTO DI UN
ACCOMPAGNATORE O CHE SI TROVINO
NELL'IMPOSSIBILITÀ DI COMPIERE IN
MANIERA AUTONOMA GLI ATTI
QUOTIDIANI DELLA VITA.**

LEGGE 21 NOVEMBRE 1988 N. 508

- **NORME INTEGRATIVE PER IL DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.**
- **SPECIALI INDENNITÀ A FAVORE DEI CIECHI PARZIALI E DEI SORDI PRELINGUALI.**
- **ABROGATA LA NORMA CHE ISTITUIVA L'ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO PER I MINORI NON DEAMBULANTI, ABOLIZIONE LOGICA VISTO CHE LA NON DEAMBULAZIONE RICHIESTA PER I MINORI DALL'ARTICOLO 17 L. 1971/ N. 118 ERA IL REQUISITO PER EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO INTRODOTTA CON LA LEGGE 80/18**

LEGGE 11 OTTOBRE 1990 N. 289

**INDENNITÀ DI FREQUENZA PER GLI
INVALIDI CIVILI MINORI DI ANNI 18.**

IMPORTANTE

**VALORIZZA QUELLE FINALITÀ DI RECUPERO
CHE LA NORMA DELL'ART. 17 L. 71/118
CONTENEVA E CHE NON ERANO CERTO
SODDISFATTE NELLA PREVISIONE
DELL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
CHE È INVECE È CONCESSA IN CASI DI
INVALIDITÀ A CARATTERE PERMANENTE**

D . M 5 FEBBRAIO 1992

**NUOVA TABELLA INDICATIVA DELLE
PERCENTUALI DI INVALIDITÀ CIVILE PER LE
MINORAZIONI E MALATTIA INVALIDANTI**

**LEGGE 5 FEBBRAIO
1992 N . 104**

LEGGE QUADRO PER

**ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E I
DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE
CONTIENE LE DEFINIZIONI DI “PERSONA
HANDICAPPATA E DI HANDICAP GRAVE”**

PERSONA HANDICAPPATA CHI PRESENTA UNA MINORAZIONE FISICA O SENSORIALE STABILIZZATA O PROGRESSIVA CHE È CAUSA DI DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO, DI RELAZIONE O DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA TALE DA DETERMINARE UN PROCESSO DI SVANTAGGIO SOCIALE O DI EMARGINAZIONE (ART.3).

VISIONE MOLTO PIÙ AMPIA

RISPETTO A QUELLA DATA DALLA DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ CIVILE

INFATTI

SOTTOLINEA LO SVANTAGGIO SOCIALE DI TALI PERSONE RIGUARDO LA VITA DI RELAZIONE IN QUEI CONTESTI IN CUI LO STESSO DOVREBBE ESSERE INSERITO

DEFINIZIONE GIURIDICA DI MINORE

**PERSONA FISICA SFORNITA
DELLA CAPACITÀ DI AGIRE
PERCHÉ NON HA COMPIUTO
ANCORA IL DICIOTTESIMO ANNO
DI ETÀ (L. 39/75).**

**LIMITAZIONI DELLA CAPACITÀ DI AGIRE
GIUSTIFICATE DA UNA PRESUNZIONE DI
IMMATURITÀ PSICHICA.**

AL MINORE NON SPETTANO :

- LA CAPACITÀ DI CURARE I PROPRI INTERESSI
CHE È AFFIDATA AI GENITORI O AL TUTORE CHE
POSSONO COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E CON
L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE ANCHE GLI ATTI
DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.**
- IL DIRITTO DI VOTO.**

**UNA SEPPUR LIMITATA CAPACITÀ DI AGIRE SI
PUÒ RICONOSCERE NEI CASI IN CUI ESSO SIA :
LAVORATORE- AUTORE DI UN'OPERA DI INGEGNO
QUALORA ABBIA COMPIUTO 16 ANNI O ABBIA
CONTRATTO MATRIMONIO.**

PRESTAZIONI IN I . C. PER IL MINORE CODICE 07

- MINORE INVALIDO CON DIFFICOLTÀ
PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE
FUNZIONI PROPRIE DELL' ETÀ
(L . 18/71 E L . 289/90)**
- MINORE IPOACUSICO CON PERDITA
UDITIVA SUPERIORE A 60 DECIBEL
NELL'ORECCHIO MIGLIORE NELLE
FREQUENZE 500-1000-2000 HERTZ
(L . 118/71 E 289/90)**



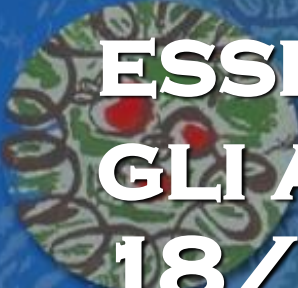
CODICE 05

MINORE INVALIDO CON IMPOSSIBILITÀ' A DEAMBULARE SENZA L'AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE. (L. 18/80)

CODICE 06



MINORE INVALIDO CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA (L. 18/80)



CODICE 08

**CIECO CON RESIDUO VISIVO NON
SUPERIORE AD UN VENTESIMO IN
ENTRAMBI GLI OCCHI CON
EVENTUALE CORREZIONE (L. 382/70 E L. 508/88)**

CODICE 09

**CIECO ASSOLUTO (L. 382/70 E
508/88)**

CODICE 10

**SORDOMUTO (L. 381/70 E
L. 508/88)**

SECONDO LA LEGGE N. 289/90

**E' EVIDENTE COME LA
VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ
ASTRAE DALLA VALUTAZIONE DELLA
CAPACITÀ LAVORATIVA, NON
ANCORA RAGGIUNTA, MA SI BASA
SULLA DIMOSTRAZIONE DI
PERSISTENTI DIFFICOLTÀ A
SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI
PROPRIE DELL'ETÀ**

L'ART. 1 DELLA SUDDETTA LEGGE RECITA COSÌ

AI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI MINORI DI ANNI 18 CUI SIANO STATE RICONOSCIUTE DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI PROPRIE DELL'ETÀ, NONCHÉ AI MINORI IPOACUSICI CON UNA PERDITA Uditiva SUPERIORE A 60 DECIBEL NELL'ORECCHIO MIGLIORE, È CONCESSA A SEGUITO DELLA LORO MINORAZIONE UNA INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA DI IMPORTO PARI ALL'ASSEGNO ART.13 L. N.118/70.

CONCESSIONE SUBORDINATA

A FREQUENZA CONTINUA O PERIODICA IN CENTRI AMBULATORIALI O CENTRI DIURNI, ANCHE DI TIPO SEMIRESIDENZIALE, PUBBLICI O PRIVATI PURCHÉ CONVENZIONATI, SPECIALIZZATI NEL TRATTAMENTO TERAPEUTICO O NELLA RIABILITAZIONE E NEL RECUPERO DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP.

CONCESSA ANCHE

A MINORI INVALIDI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE, PUBBLICHE O PRIVATE, A PARTIRE DALLA SCUOLA MATERNA O CENTRI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE FINALIZZATO AL REINSERIMENTO SOCIALE DEGLI STESSI SOGGETTI.



CONCESSIONE

**SOLO PER I PERIODI DI FREQUENZA
EFFETTIVA DEL CENTRO E DELLA
SCUOLA,**

INCOMPATIBILE

**CON QUALUNQUE FORMA DI
RICOVERO E CON IL TRATTAMENTO DI
ACCOMPAGNAMENTO E CON
L'INDENNITÀ IN FAVORE DEI CIECHI
PARZIALI O QUELLA DI
COMUNICAZIONE DEI SORDOMUTI
PRELINGUALI.**

ESTESA ANCHE AI RESIDENTI IN ITALIA SE CITTADINI DI UNO DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA.

PER APOLIDI O CITTADINI DI STATI NON MEMBRI PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO E L'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO È SUFFICIENTE IL PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 39 L. 40/98), MENTRE PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA ASSISTENZIALE È NECESSARIA LA CARTA DI SOGGIORNO (ART. 80 ,COMMA 19 L. 388/2000).

ESCLUSI I MINORI DI ANNI TRE

PER CUI

RICORSI GIUDIZIALI

E

**SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE N. 467/2002 :**

**ANCHE I MINORI INVALIDI CON UN'ETÀ
COMPRESA TRA 0-3 AA. CHE
FREQUENTANO GLI ASILI NIDO E NON
SOLO I CENTRI TERAPEUTICI E/O DI
RIABILITAZIONE HANNO DIRITTO
ALL'INDENNITÀ DI FREQUENZA**

INFATTI GLI ASILI NIDO HANNO

**FINALITÀ FORMATIVE NEL FAVORIRE
ESPRESSIONI DI TUTTE LE
POTENZIALITÀ DEL MINORE**

PERTANTO

**ESSENZIALI PER IL RECUPERO E IL
SUPERAMENTO
DELL'EMARGINAZIONE DEL
BAMBINO DISABILE**



NON CUMULABILE CON

- INDENNITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO,**
- INDENNITÀ SPECIALE DEI CIECHI
PARZIALI,**
- INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE DEI
SORDOMUTI**

**PRESTAZIONE EROGATA A TEMPO
DETERMINATO IN RELAZIONE AI
PERIODI DI FREQUENZA DI CENTRI O
SCUOLE.**

**SENTENZA DELLA CASSAZIONE
DELL'APRILE 2008 N. 13985**

**INDENNITÀ DI FREQUENZA È DI
IMPORTO PARI ALL'ASSEGNO DI
INVALIDITÀ CIVILE DI CUI ALL'ART.13
L.118/71 E QUINDI VA CORRISPOSTO
PER 13 MENSILITÀ,**

**NEI CONFRONTI DI MINORI INVALIDI,
COME DEL RESTO NEI CONFRONTI
DEGLI INVALIDI
ULTRASESSANTACINQUENNI, LE
PRESTAZIONI ECONOMICHE
EROGATE NON INTEGRANO LA
PERDITA DELLA CAPACITÀ
LAVORATIVA, CHE NON È ANCORA
MATURATA O SI È DEFINITIVAMENTE
PERSA, MA REALIZZANO LA TUTELA
DEL BISOGNO.**

VALUTAZIONE MEDICO LEGALE

**ACCERTARE LA SUSSISTENZA DI
PERSISTENTI DIFFICOLTÀ A
SVOLGERE FUNZIONI E COMPITI
PROPRI DELL'ETÀ
NESSUNA PERCENTUALIZZAZIONE,
MA SOLO UNA VALUTAZIONE
QUALITATIVA SULLE DIFFICOLTÀ A
SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI
PROPRIE DELL'ETÀ.**



DIFFICOLTÀ E NON IMPOSSIBILITÀ
NEL SENSO CHE IL SOGGETTO IN
ESAME, ANCHE SE CON UNA CERTA
DIFFICOLTÀ, PUÒ ANCORA COMPIERE
I COMPITI E LE FUNZIONI PROPRIE
DELL'ETÀ.

ACCERTARE LA LORO **PRESENZA**
ACCERTARE LA LORO **CORRELAZIONE**
CON L'ETÀ IN ESAME



ACCERTARE LA **PERSISTENZA** E LA
NON PERMANENZA





PERMANENZA

DURATA IMPREVEDIBILMENTE LUNGA
NEL TEMPO E QUINDI FA RIFERIMENTO
ALL'INDETERMINATEZZA
PROGNOSTICA

PERSISTENZA



LA DIFFICOLTÀ HA UN CARATTERE DI
CONTINUITÀ PER UN TEMPO CHE NON
È INDEFINITO



METODOLOGIA VALUTATIVA



PRIMA FASE

**ACCERTAMENTO DANNO
FUNZIONALE
PERSISTENTE**

SECONDA FASE

**DETERMINAZIONE DEI
COMPITI E FUNZIONI
CHE CORRISPONDONO
ALL'ETÀ DEL SOGGETTO**



TERZA FASE

**VALUTAZIONE DELLE
EVENTUALI DIFFICOLTÀ
CHE IL SOGGETTO ,
INCONTRA NELLO
SVOLGIMENTO DI TALI
COMPITI.**



COMPITI E FUNZIONI DEI MINORI

PRIMA INFANZIA

**MOTILITÀ,
LINGUAGGIO,
DEAMBULAZIONE**

SECONDA INFANZIA

**FREQUENZA
SCOLASTICA
PROFICUA, GIOCO
COLLETTIVO, ATTIVITÀ
SPORTIVA NON
AGONISTICA**

ETÀ EVOLUTIVA

RELAZIONI SOCIALI

NON PERCENTUALIZZAZIONE

SE CI TROVIAMO DI FRONTE AD UN SOGGETTO CON ETÀ SUPERIORE AI 15 ANNI , CIOÈ UN SOGGETTO CHE PUÒ AVERE LA FACOLTÀ DI ISCRIVERSI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA, ALLORA SI PUÒ PROCEDERE AD UNA VALUTAZIONE CON PERCENTUALE DI INVALIDITÀ.

INDENNITÀ FREQUENZA ANCHE A MINORI IPOACUSICI, CIOÈ QUEI SOGGETTI CHE NELL'ORECCHIO MIGLIORE PRESENTANO UNA PERDITA Uditiva SUPERIORE AI 60DB NELLE FREQUENZE 500-1000-2000Hz.

IN QUESTO CASO LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO NON È SUBORDINATA ALLA FREQUENZA CONTINUA O PERIODICA DI CENTRI AMBULATORIALI O DIURNI O DI SCUOLE PUBBLICHE MA È CONCESSA AL SOLO TITOLO DELLA MINORAZIONE.

INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO E/O ASSISTENZA

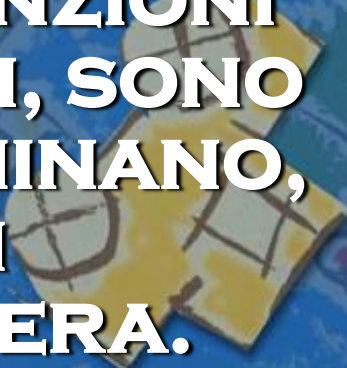
- MINORE INVALIDO CON IMPOSSIBILITA' A DEAMBULARE SENZA L'AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE. (L.18/80)**
- MINORE INVALIDO CON NECESSITA' DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA (L.18/80)**



VALUTAZIONE

DIFFICOLTÀ

CON UN MINORE DI ETÀ INFERIORE AI 2 ANNI CI TROVIAMO DI FRONTE AD UNA FASCIA DI ETÀ IN CUI COMPITI E FUNZIONI NON SONO ANCORA BEN DELINEATI, SONO SOGGETTI CHE ANCORA NON CAMMINANO, CHE HANNO BISOGNO COSTANTE DI ASSISTENZA PARENTALE GIORNALIERA. FANNO ECCEZIONE TUTTI QUEI CASI DI GRAVI CEREBROPATIE CHE IMPONGONO UNO SFORZO EDUCATIVO NETTAMENTE SUPERIORE AL NORMALE.



SENTENZA 17 MAGGIO 2006, N. 11525

**L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
SPETTA ANCHE A BAMBINI
HANDICAPPATI IN ETÀ INFERIORE AI
TRE ANNI DI VITA, IN QUANTO LE
DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 18 DEL
1980 E DELLA LEGGE N. 508 DEL
1988 NON PREVEDONO ALCUN LIMITE
DI ETÀ AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI
DETTA INDENNITÀ.**



PERCHE' ?

**LA SITUAZIONE D'INABILITÀ,
NECESSARIA PER L'ATTRIBUZIONE
DELL'INDENNITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO, PUÒ
CONFIGURARSI ANCHE RIGUARDO AI
BAMBINI IN TENERA ETÀ IN QUANTO
LA LEGGE N. 18/1980, CHE NE
ATTRIBUISCE IL DIRITTO ANCHE AI
MINORI DEGLI ANNI DICIOOTTO, NON
PONE ALCUN LIMITE MINIMO DI ETÀ**



INFATTI

ANCHE PER I NEONATI CHE PURE, PER IL SOLO FATTO DI ESSERE TALÌ, ABBISOGNANO DI ASSISTENZA, SI PUÒ VERIFICARE UNA SITUAZIONE DETERMINATA DALL'INABILITÀ, CHE FACCIA SÌ CHE L'ASSISTENZA, PER LE CONDIZIONI PATOLOGICHE IN CUI VERSI LA PERSONA, ASSUMA FORME E TEMPI DI ESPLICAZIONE BEN DIVERSI DA QUELLI DI CUI NECESSITA UN BAMBINO SANO

SENTENZA N. N. 1268 DEL 21 GENNAIO 2005

LA CAPACITÀ RICHIESTA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI ASSISTENZA NON DEVE BASARSI SUL NUMERO DEGLI ATTI GIORNALIERI ELEMENTARI, MA SOPRATTUTTO SULLE LORO RICADUTE, NELL'AMBITO DELLE QUALI E' IMPORTANTE L'INCIDENZA SULLA SALUTE DEL MALATO, NONCHÉ LA SALVAGUARDIA DELLA SUA "DIGNITÀ" COME PERSONA, INFATTI ANCHE L'INCAPACITÀ A COMPIERE UN SOLO GENERE DI ATTI PUÒ, PER LA RILEVANZA DI QUESTI ULTIMI E PER L'IMPREVEDIBILITÀ DEL LORO ACCADIMENTO, ATTESTARE DI PER SÉ LA NECESSITÀ DI UNA EFFETTIVA ASSISTENZA GIORNALIERA".

QUINDI

NON È TANTO IMPORTANTE SAPER COMPIERE ALCUNI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA, MA IL RENDERSI CONTO DEL "PERCHÉ , COME E QUANDO" SI COMPIONO. CIOÈ LE COMMISSIONI NON DEBBONO E NON POSSONO FERMARSI A CONSTATARE CHE LE PERSONE ESAMINATE SANNO COMPIERE CERTI ATTI; MA DEBBONO INDAGARE SE SONO IN GRADO O MENO DI RENDERSI CONTO DEL COME QUELLO CHE DICONO O FANNO POSSA ASSICURARE LORO UNA AUTONOMIA, CHE QUINDI RENDEREbbe NON NECESSARIA L'ASSISTENZA PER LA LORO INCOLUMITÀ.

INFINE

**INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO =
SOSTEGNO PER NUCLEO FAMILIARE :**

**“A COLORO CHE, PUR CAPACI DI COMPIERE
MATERIALMENTE GLI ATTI ELEMENTARI DELLA
VITA QUOTIDIANA NECESSITANO DI ASSISTENZA
PERCHÈ PER GRAVI DISTURBI DELLA SFERA
INTELLETTIVA E COGNITIVA**

**NON SI RENDONO CONTO DEI SINGOLI ATTI CHE
COMPIONO E DEI MODI E TEMPI IN CUI GLI STESSI
DEBBANO ESSERE COMPIUTI, DI COMPRENDERE
L'IMPORTANZA DI CONDOTTE VOLTE A
MIGLIORARE - O A STABILIZZARE O NON
AGGRAVARE - IL PROPRIO STATO PATOLOGICO
(AD ESEMPIO ASSUNZIONE GIORNALIERA DI
FARMACI), E DI VALUTARE LA PERICOLOSITÀ DI
COMPORTAMENTI SUSCETTIBILI DI ARRECARRE
DANNI A SÉ O AD ALTRI”**

REQUISITO MEDICO LEGALE



**DIFFICOLTA' A
SVOLGERE LE AZIONI E
I COMPITI PROPRI
DELL'ETA'**

**INCAPACITA' A
DEAMBLARE
AUTONOMAMENTE
INCAPACITA' A
COMPIERE GLI ATTI
QUOTIDIANI DELLA
VITA**

SORDOMUTO



BENEFICI ECONOMICI

**ASSEGNO MENSILE DI
FREQUENZA**

**INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO**

**ASSEGNO MENSILE
COMUNICAZIONE**

BENEFICI SOCIO- ASSISTENZIALI

**AUSILI -PROTESI -ORTESI
ISCRIZIONE IN LISTE
SPECIALI -ESENZIONE
TICKET SANITARIO**

**AUSILI - PROTESI-ORTESI
ISCRIZIONE IN LISTE
SPECIALI -ESENZIONE
TICKET SANITARIO**



**AUSILI -PROTESI — ORTESI
CORRELATI ALLE
PATOLOGIE CERTIFICATE
SUL VERBALE E
PRESCRITTE DA MEDICO
SPECIALISTA STRUTTURA
PUBBLICA- ESENZIONE
TICKET PER VISITE
SPECIALISTICHE E
FARMACI FASCIA A**



GRAZIE

